

Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da

GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione

GERALDINA BONI

Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI
 Rettore Università
 "Lumsa"

MARIO CARAVALE
 Prof. Em. Università
 di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
 Pres. Em.
 Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
 Prof. Em. Università
 di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

JAVIER FRANCISCO
 FERRER ORTIZ
 Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI
 Ord. Università di
 Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
 Prof. Em. Università
 di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
 Ord. Università della
 "Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
 Ord. Università
 di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
 Prof. Em. Università
 di Firenze

PAOLO MENGOSZI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID
 Cat. Universitat
 de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO
 Cat. Universidad
 de Huelva

ALBERTO ROMANO
 Prof. Em. Università
 di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da
GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione
GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI
 Rettore Università
 “Lumsa”

MARIO CARVALE
 Prof. Em. Università
 di Roma “La Sapienza”

FRANCESCO P. CASAVOLA
 Pres. Em.
 Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
 Prof. Em. Università
 di Roma “TorVergata”

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

JAVIER FRANCISCO
 FERRER ORTIZ
 Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI
 Ord. Università di
 Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
 Prof. Em. Università
 di Napoli “Federico II”

PASQUALE LILLO
 Ord. Università della
 “Tuscia” di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
 Ord. Università
 di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
 Prof. Em. Università
 di Firenze

PAOLO MENGOZZI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID
 Cat. Universitat
 de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO
 Cat. Universidad
 de Huelva

ALBERTO ROMANO
 Prof. Em. Università
 di Roma “La Sapienza”

Anno CLIII - Fascicolo 2 2021



STEM Mucchi editore

Archivio giuridico Filippo Serafini - ISSN 0391 5646

Amministrazione: Stem Mucchi editore S.r.l.

Direzione, Redazione:

Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma

Via Zamboni, 27/29 - 40126 Bologna

Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957

Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

Formato cartaceo Italia..... € 114,00

Formato cartaceo estero 164,00

Formato digitale (con login)..... 98,00

Formato digitale (con ip) 107,00

Formato cartaceo Italia + digitale (con login)..... 136,00

Formato cartaceo estero + digitale (con login) 185,00

Formato cartaceo Italia + digitale (con ip) 145,00

Formato cartaceo estero + digitale (con ip)..... 194,00

Fascicolo singolo cartaceo* 30,00

Fascicolo singolo digitale 25,00

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. *Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a info@mucchieditore.it) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a info@pec.mucchieditore.it entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta. Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore S.r.l. - 2021

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94

e-mail: info@mucchieditore.it - info@pec.mucchieditore.it

indirizzi web: www.mucchieditore.it

facebook - twitter - instagram

Tipografia, impaginazione, web: Stem Mucchi Editore (MO). Stampa: Geca (MI).

Finito di stampare nel mese di maggio del 2021.

Direzione

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

Francesco Bonini – Rettore Università “Lumsa”; Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Prof. Em. Università di Roma “Tor Vergata”; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Javier Francisco Ferrer Ortiz – Cat. Universidad de Zaragoza; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Francisca Pérez Madrid – Cat. Universitat de Barcelona; Carlos Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”

Comitato Scientifico

Enrico Al Mureden – Università di Bologna
Salvatore Amato – Università di Catania
Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma
Christian Baldus – Università di Heidelberg
Michele Belletti – Università di Bologna
Michele Caianiello – Università di Bologna
Marco Cavina – Università di Bologna
Olivier Echappé – Université de Lyon 3
Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore
Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano
Herbert Kronke – Università di Heidelberg
Francesco Morandi – Università di Sassari
Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid
Paolo Papanti Pelletier – Università di Roma “Tor Vergata”
Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne
Angelo Rinella – “Lumsa” di Roma
Giuseppe Rivetti – Università di Macerata
Gianni Santucci – Università di Trento
Nicoletta Sarti – Università di Bologna
Carmelo Elio Tavilla – Università di Modena e Reggio Emilia

Redazione

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum – Avvocato del Foro di Roma
Dott.ssa Maria Teresa Capozza – “Lumsa” di Roma
Dott. Matteo Carnì – “Lumsa” di Roma
Dott. Francesco Galluzzo – Univ. Cattolica di Milano
Dott. Manuel Ganarin – Università di Bologna
Prof.ssa Alessia Legnani Annichini – Università di Bologna
Dott. Alessandro Perego – Università di Padova

Oliviero Galante

LA PROPRIETÀ FONDIARIA. L'IMPORTAZIONE DEL MODELLO ROMANO DA PARTE DEL SISTEMA GIURIDICO CINESE*

SOMMARIO: 1. La gestione delle politiche agricole in Cina, dall'Impero alla Repubblica Popolare. – 2. L'influenza della romanistica sul sistema di concessione dei fondi. – 3. La nascita e l'evoluzione dell'*ager publicus Romanus*. – 4. Il confronto tra due esperienze giuridiche 'lontane'. – 5. Un diritto proprietario in capo a più soggetti: il *duplex dominium* in Cina.

1. *La gestione delle politiche agricole in Cina, dall'Impero alla Repubblica popolare*

L'antica ode *Bei Shan*, risalente all'VIII secolo a.C., afferma che «qualsiasi luogo al di sotto della volta celeste è terra dell'Imperatore»¹. Si deve percorrere la linea cronologica dell'Impero cinese sino al VII secolo d.C. per incontrare vere e proprie norme di legge riguardanti la regolazione del diritto di proprietà della terra: alcuni ritrovamenti attestano l'istituzione, durante la dinastia Song, di un'embrionale forma di sistema catastale concepito primariamente per agevolare i metodi di riscossione erariale². Nel corso del XX sec., con il progetto di codificazione del 1911, l'ordinamento imperiale era giunto ad un notevole risultato sistematico: la proprietà fondiaria era stata per la prima volta positivizzata all'interno di un *corpus* normativo. Tale orientamento venne adottato, in seguito, anche dal sistema della neonata Repubblica Democratica: la

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Cfr. Y. PINES, *Changing Views of 'Tianxia' in Pre-Imperial Discourse*, in *Oriens Extremus*, vol. 43, 2002, p. 102.

² J. ZHANG, *Questioni scelte di diritto civile nell'antica Cina*, in *Tribune of Political Science and Law*, n. 5, 1985, p. 8.

Corte Suprema cinese, sopravvissuta alla caduta del Celeste Impero, si pronunciò più volte a favore dell'assolutezza della proprietà. Nel quadro di un sistema economico a trazione quasi esclusivamente agricola, la possibilità di esercitare una piena potestà direttamente riferita ai fondi rustici segnò un punto di svolta epocale. Ben presto ne derivò che buona parte dei territori cinesi del sud finirono nelle mani dei privati. Ad istituzionalizzare questo orientamento verso una concezione individualistica della proprietà, vennero emanati, nel 1929, il nuovo codice civile e, l'anno successivo, la Legge sull'Amministrazione della Terra. Come è ben noto, però, il *Kuomintang*³ e con esso la sua intera struttura giuridico-istituzionale, sarebbe stato presto costretto a piegarsi all'avanzata del fronte maoista⁴. Il 1949 fu l'anno che segnò l'inesorabile inizio del declino della proprietà privata in Cina. La sua eliminazione non fu però immediata e l'obiettivo della 'Trasformazione Socialista' venne raggiunto in diverse fasi: il Programma comune della Conferenza consultiva del Popolo cinese, in vigore sino all'emanazione della Costituzione del 1954, aveva inizialmente riconosciuto ai latifondisti la possibilità di disporre dei terreni che fino a quel momento erano loro appartenuti. Ben presto la Riforma Agraria lanciata da Mao nei primi anni '50, ottenne il risultato di equilibrare la previgente ripartizione delle aree agricole, spossessando i proprietari terrieri dei loro fondi⁵ e concedendoli alle c.d. 'Cooperative agricole di produzione'⁶. L'emanazione della terza Costituzione cinese sancì la nascita di queste entità giuridico-sociali che avrebbero dovuto costituire un sistema di gestione organizzata ed egualitaria delle risorse agrarie.

³ Per la traslitterazione dei termini cinesi in caratteri latini si utilizza il sistema Wade-Giles.

⁴ Per un'approfondita ricostruzione del sistema giuridico cinese pre-maoista cfr.: A.H.Y. CHEN, *An Introduction to the Legal System of the People's Republic of China*, Singapore, 1992, cap. 3.

⁵ X. ZHUN, *Chinese Agrarian Change in World-Historical Context*, in *Science & Society*, vol. 78, no. 2, 2014, pp. 189-190.

⁶ Sul tema delle Cooperative agricole di produzione cfr. G. GIORGI, *La riforma agraria in Cina.*, Cina, in *Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente*, no. 1, 1956, pp. 149-168.

Ma l'agricoltura di sussistenza non poteva rappresentare l'obiettivo programmatico della direzione del Partito: si rivelò presto necessaria la creazione di un sistema ottimizzato in grado di favorire la redditività dei terreni coltivati.

L'istituzione delle Comuni Popolari risale al 1958, l'epoca del *Dayuejin*, la celebre riforma che, secondo le previsioni di Mao Tse-Tung, avrebbe dovuto permettere alla Cina di raggiungere livelli di sviluppo economico simili a quelli dei Paesi occidentali. Le cooperative, che sino ad allora avevano gestito il sistema agricolo, vennero accorpate secondo un nuovo modello organizzativo di stampo socialista che deteneva integralmente la proprietà delle terre e ne amministrava la produttività⁷. Gli agricoltori si erano venuti a trovare in una situazione giuridica di natura possessoria che garantiva il godimento dei frutti del terreno assegnato dalla Comune ma limitava ogni altro atto di disposizione su di esso. A ben vedere, queste nuove entità amministrative esercitavano un diretto controllo sulla forza lavoro. Il potere al loro interno era gestito dai quadri locali del Partito comunista, che era così in grado di vigilare sull'andamento dell'intero comparto agricolo. Era l'apparato a stabilire i trasferimenti dei terreni, le colture e i prezzi dei raccolti⁸. Questo sistema di cooperazione garantì un netto miglioramento delle condizioni di vita dei suoi componenti: le Comuni Popolari, attraverso la loro funzione produttiva ed al contempo di collante sociale, avevano permesso alla classe più disagiata della popolazione cinese di trovare dignità e sostentamento. Tali condizioni, però, non si sarebbero protratte a lungo: dopo un iniziale *exploit*, la produzione agricola subì una brusca frenata, da imputare primariamente al tentativo attuato dal governo centrale di promuovere l'industrializzazione delle campagne⁹. La corsa verso la produzione dell'acciaio si rivelò un fallimento e la dismissione dei mezzi agricoli che ne conseguì ebbe effetti disastrosi sulla resa delle colture.

⁷ E. ZÜRCHER, *The Chinese Communes*, in *Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, vol. 118, 1962, pp. 72-73.

⁸ Cfr. E. RECH, *Le Comuni del Popolo*, Cina, in *Istituto Italiano per L'Africa e l'Oriente*, no. 5, 1959, pp. 88-91.

⁹ X. ZHUN, op. cit., pp. 191-192.

Il malcontento della popolazione contadina non tardò a sfociare in episodi di protesta, scatenati, anche, dalla strumentale calmierazione applicata dai vertici statali sui prezzi delle granglie; la loro competitività sul mercato avrebbe favorito la crescita ma nessuno si curò delle ripercussioni di tale scelta nelle aree rurali¹⁰.

L'ascesa al potere di Deng Xiaoping segnò la fine del modello delle Comuni popolari, avviando un processo di deideologizzazione del modello di proprietà collettiva. «Il 1978 rappresenta il primo momento di rottura col modello collettivo di sfruttamento della terra realizzato attraverso lo strumento del gruppo di lavoro. Ad un'organizzazione della produzione agricola caratterizzata dalla forma collettiva di sfruttamento della terra, si affianca, per un'istanza della componente contadina, un modello di sfruttamento individuale della terra centrato sulla famiglia»¹¹. Si verificò una progressiva retrocessione della disponibilità delle superfici coltivabili dall'organizzazione collettiva ai singoli nuclei familiari secondo un percorso inverso a quello che aveva caratterizzato la nascita delle Comuni del periodo maoista. Il sistema decentrato di coltivazione della terra collettiva restituì ai concessionari la possibilità di decidere come amministrare i possedimenti. L'elemento coercitivo e dirigista delle Comuni popolari aveva lasciato il passo ad una gestione sì individuale ma pur sempre fondata su una partecipazione *pro quota* alla crescita ed al miglioramento delle condizioni generali, sotto l'attenta direzione delle Organizzazioni Economiche, strumento di raccordo per la cooperazione delle diverse famiglie¹².

Durante l'epoca della c.d. 'Politica della porta aperta' il Paese avviò un percorso di riforme e di progressiva apertura al

¹⁰ Sul tema delle Comuni popolari cfr: J.Y. LIN, *Collectivization and China's Agricultural Crisis in 1959-1961*, in *Journal of Political Economy*, vol. 98, no. 6, 1990, pp. 1228-1252.

¹¹ R. CARDILLI, *Diritto di gestione dei fondi in concessione e sfruttamento della terra in Cina*, in *Le nuove leggi cinesi e la codificazione: la legge sui diritti reali*, Roma, 2007, p. 195.

¹² Cfr. J.Y. LIN, *Rural Reforms and Agricultural Growth in China*, in *The American Economic Review*, vol. 82, no. 1, 1992, pp. 37-38.

mondo occidentale. Nel contesto rurale proseguì quel processo di graduale allentamento della macchina di gestione collettiva che, durante la precedente fase dello sperato 'Grande Balzo in Avanti', aveva avvicinato, a periodi di significativo aumento della redditività delle colture, un preoccupante ristagno produttivo. In particolare si assisté ad un cambiamento della considerazione dei diritti dei contadini cinesi che, in un contesto in cui la proprietà del suolo era stata assoluto appannaggio dello Stato, erano rimasti sprovvisti di qualsiasi tipo di garanzia. Fu così che, inizialmente attraverso esperimenti limitati a determinate aree e poi, solo a partire dalla seconda metà degli anni '80, su scala nazionale, venne introdotto un nuovo sistema di locazione del suolo agricolo a favore dei privati¹³. Questa peculiare figura contrattuale nacque sulla scorta del testo della quarta Carta Fondamentale della Repubblica Popolare entrata in vigore nel 1982 che, all'articolo 8, sanciva: «le Comuni Popolari dei villaggi, le società cooperative per la produzione agricola e le altre forme di economia cooperativa per la produzione, i servizi, il credito ed il consumo, sono economie collettive delle masse lavoratrici socialiste. I lavoratori che partecipano alle organizzazioni economiche di villaggio hanno il diritto, nei limiti della legge, di gestire quei fondi»¹⁴. In seguito, l'art. 80 della Legge sui Principi Generali del Diritto, recependo il dettato costituzionale, aveva dettagliato i diritti ed i doveri dei conduttori: «I terreni di proprietà dello Stato possono essere utilizzati secondo la legge da unità sotto la proprietà di tutto il popolo; la terra può anche essere legittimamente assegnata per essere utilizzata dai singoli all'interno della collettività. Lo stato proteggerà l'usufrutto del terreno e l'usufruttuario sarà obbligato a gestire, proteggere e utilizzare correttamente il terreno. [...] I diritti e gli obblighi delle due parti contraenti devono essere stipulati nel contratto firmato conformemente alla legge. La terra non può

¹³ T. VENDRYES, *Land Rights in Rural China since 1978: Reforms, Successes, and Shortcomings*, in *China Perspectives*, no. 4 (84), 2010, pp. 88-89.

¹⁴ Il testo della legge è consultabile in lingua inglese all'indirizzo http://www.leggicinesi.it/view_doc.asp?docID=384.

essere venduta, affittata, ipotecata o trasferita illegalmente con qualsiasi altro mezzo»¹⁵.

Senza dubbio la linea direttiva del PCC era cambiata, e la volontà dichiarata di ottenere un completamento del sistema giuridico del Paese, aveva comportato che il terreno e la sua spartizione venissero a costituire l'oggetto di norme di primaria importanza. La proprietà, pur sempre collettiva, divenne indivisibile ed inalienabile e a disposizione dell'uso individuale dei singoli.

Nel 2002 è stata emanata la Legge sulla Concessione dei Fondi dei Villaggi. Il testo prevede che l'ottenimento del diritto di gestione del suolo sia subordinato alla stipulazione di un contratto diretto con il contadino. Essenzialmente, l'elemento caratterizzante questo regime concessorio è rinvenibile nel fatto che l'utilizzo individuale non è confliggente con l'interesse comune e il fondamento della sua assegnazione non attiene alle regole dell'economia di mercato ma si ispira ad un modello di uguaglianza in grado di soddisfare tutti i membri della comunità agricola¹⁶. Tale concezione rivela l'intento del legislatore della Repubblica Popolare di evitare la privatizzazione della terra. Concedendo, però, un ampio livello di autonomia ai membri della comunità viene ammessa sostanzialmente una forma attenuata di proprietà individuale: la famiglia detiene uso e gestione del suolo mentre alla collettività è lasciato il *nudum dominium*.

¹⁵ Il testo della legge è consultabile in lingua inglese all'indirizzo <http://www.leggicinesi.it/leggi/decreti.asp?Scat=1&Nome=Leggi%20e%20Decreti&cat=8&sottocat=50>.

¹⁶ J. LI, *L'utilizzo collettivo e la proprietà collettiva terriera nell'esperienza cinese*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano «Vittorio Scialoja»*, CX, 2016, p. 325.

2. *L'influenza della romanistica sul sistema di concessione dei fondi*

È, per certi versi, tracciabile un parallelismo tra questo peculiare istituto di matrice fondamentale ideologica e la disciplina degli *iura in re aliena* che comparvero nell'antica Roma per attribuire, a chi ne fosse titolare, diverse facoltà tutelate *erga omnes* ma di contenuto limitato, stante la coesistenza sullo stesso bene del diritto proprietario altrui. Specificamente, alla categoria appartenevano: l'usufrutto, l'uso, la superficie, le servitù ed infine l'enfiteusi. Come è noto, la visione occidentale e moderna della proprietà non rispecchia integralmente il modello del diritto romano: nell'antichità, infatti, al *dominium* propriamente detto si affiancavano istituti che garantivano una diversa titolarità giuridica, alle volte anche molto ampia, pur non essendo riconducibili allo schema tipico del *meum esse*¹⁷. Per via del loro progressivo consolidamento, non potendo qualificarli come varianti della proprietà e dovendo evitare un vuoto normativo che avrebbe causato una carenza di garanzie, soprattutto dal punto di vista della tutela processuale, si diffuse la prassi di definirli elencando i diversi poteri che permettevano di esercitare sulla cosa. Si pensi all'*uti frui habere possidere* delle terre provinciali reso da Gaio in termini di *possessio vel ususfructus*¹⁸:

Gai. Inst. 2, 7: Sed in provinciali solo placet plerisque solum religiosum non fieri, quia in eo solo dominium populi Romani est vel Caesaris, non autem possessionem tantum vel ususfructum habere videmur...

Gaio afferma che il *solus religiosus*, pur ricadendo nella sfera della proprietà del popolo e dell'Imperatore, poteva essere lasciato nella disponibilità dei privati, in grado di utiliz-

¹⁷ Per quanto attiene alla prossimità di alcuni istituti giuridici romani ai moderni approdi della legislazione cinese: cfr. A.H.Y. CHEN, *The Developing Chinese Law and the Civil Law Tradition*, in *China Review*, 1996, pp. 31-33.

¹⁸ R. CARDILLI, *Diritto di gestione*, cit., p. 202.

zarlo perché titolari dello *status* di appartenenza alla *civitas* romana.

Nondimeno, come sosteneva Marx proprio a proposito della proprietà quiritaria, l'essere membro della Comunità era il presupposto per l'appropriazione della terra¹⁹. È pur vero che la concezione antica non può trovare completa assimilazione nel modello socialista e collettivistico cinese ma, in questo caso, ciò che deve emergere non è il grado di absolutezza del diritto, quanto, piuttosto, la condizione, comune a due tradizioni lontane, sulla base della quale si perviene alla disponibilità di esso.

Proseguendo nel tentativo di paragonare la proprietà sui fondi agricoli in Cina ad altre esperienze giuridiche tipiche della tradizione romanistica, meritano una particolare menzione gli 'usi civici': durante l'epoca medievale, le esigenze primarie delle popolazioni rurali venivano soddisfatte attraverso la comunione delle principali risorse naturali. I terreni da cui esse erano tratte, appartenevano alle varie signorie locali e non è rinvenibile alcun atto notarile in grado di provare il riconoscimento della facoltà in capo ai contadini di disporre; ciononostante, queste abitudini erano tollerate e, omettendo il periodo napoleonico in cui furono abolite per lasciare spazio alla moderna concezione proprietaria individuale e indivisibile, sono pervenute sino ai giorni nostri²⁰.

Tornando all'ordinamento cinese, la concessione del fondo rustico è stata affrontata dalla celebre Legge sui diritti reali del 2007 che, nel libro III, dedica l'intero undicesimo capitolo alla regolamentazione dell'istituto. L'art. 125 accorda al concessionario il «... diritto di possedere, di usare e di percepire i frutti sui campi destinati alla coltivazione, sulle foreste, sui pascoli che gestisce in concessione» nonché il «diritto di dedicarsi ad attività produttive agricole come la coltivazione, la silvicoltura, l'allevamento e il pascolo di bestiame». Questa formulazione non può che confermare quanto anzidetto in me-

¹⁹ K. MARX, *Forme economiche precapitalistiche*, Roma, 1967, p. 75.

²⁰ A. INCOLLINGO, *La storia degli usi civici e delle proprietà collettive*, in *Storia in Network*, 2019.

rito alla forte somiglianza tra la disciplina cinese e lo schema giuridico degli *iura in re aliena*. E, proprio come la tradizione romana, nell'impossibilità di chiamare con il singolo termine «proprietà» un insieme di facoltà riservate al titolare del diritto, essenzialmente perché tale gruppo è incompleto, il legislatore della RPC le elenca una ad una: «Il diritto di gestione dei fondi in concessione, nella nuova legge cinese sui diritti reali, sembra calato in questa prospettiva, propria e caratterizzante un certo momento della storia della nostra tradizione giuridica, che, attraverso la tecnica dell'elenco, si fa portatrice di un modello 'proprietario' e ne diventa necessaria espressione in termini di differenza con la proprietà per l'assenza del potere di disposizione del bene»²¹.

Nel contesto giuridico cinese, il diritto di gestione dei fondi rustici costituisce il raccordo tra l'indisponibilità della proprietà di Stato e l'esigenza di garantire una sufficiente dose di autonomia gestionale ad una larga parte della popolazione che trova tuttora nella lavorazione dei campi, o in altre attività ad essa strettamente connesse, la primaria fonte di sostentamento. A ben vedere, l'*escamotage* utilizzato per aggirare la contraddizione che sarebbe nata dal completo riconoscimento della proprietà individuale del suolo, nella sua accezione occidentale, pare essere sufficientemente riuscito. Risultato questo da attribuire in larga parte al vivo interesse che i giuristi cinesi hanno sempre dimostrato nei confronti del diritto romano. Si ha già avuto modo di notare come anche nell'antichità, determinate terre non potessero rientrare nel *dominium* dei singoli ma questa impossibilità non li tratteneva certo dal farne uso. Vigeva, infatti, un particolare regime concessorio dei terreni agricoli di proprietà collettiva²².

²¹ R. CARDILLI, *Diritto di gestione*, cit., p. 201.

²² Si fa riferimento alla disciplina dell'*ager publicus Populi Romani*.

3. *La nascita e l'evoluzione dell'ager publicus Romanus*

Nel mondo romano la prassi di concedere in godimento a singoli individui frazioni di suolo pubblico si diffuse sin da epoca remota. All'interno del sistema gentilizio, costituitosi, con ogni probabilità, già nella più remota età arcaica, coesistevano i cosiddetti *heredia* di proprietà esclusiva delle famiglie, e, collateralmente ad essi, alcuni fondi, la cui appartenenza non era propriamente attribuibile a soggetti specifici, bensì ad un'entità collettiva, la *gens*. In questo quadro, la coesistenza tra il *dominium* convenzionale e la sua variante soltanto di fatto equivalente, poterono coesistere a lungo. Durante il periodo repubblicano, la supremazia di Roma nell'area italica si consolidò ed i territori sottratti alle popolazioni limitrofe divennero oggetto di spartizione a beneficio dei singoli *cives*. Una frazione del suolo conquistato, il cosiddetto *ager divisus et adsignatus*, confluì nella proprietà degli assegnatari. La restante parte rimase sotto la signoria condivisa del *Populus Romanus*.

I confini, sia materiali che concettuali, di questi due regimi sono sempre stati di difficoltosa definizione. L'incertezza caratterizza sia la delimitazione degli effettivi limiti divisorii dei vari appezzamenti che la loro classificazione giuridica.

Seguendo uno sviluppo cronologico, la concezione dell'*ager publicus* comparve solo successivamente alle prime espansioni del territorio romano avvenute intorno al IV sec. a.C. La nascita delle prime due categorie conosciute, l'*ager compascuus* e l'*ager scriptuarius*²³, rappresenta una cesura con il precedente sistema di gestione della terra collettiva. Tale episodio viene fatto risalire all'era delle riforme graccane e della *lex agraria* del 111 a.C., pervenutaci per via epigrafica²⁴. Sino ad allora, la creazione di sistemi qualificatori del suolo agricolo era stata rimessa alla competenza degli organi religiosi: si pensi ai *genera agrorum*, cui fa riferimento Varrone, tra i qua-

²³ E. HERMON, *Habiter et partager les terres avant le Gracques*, in *Collection de l'École française de Rome*, Roma, 2001, p. 289 ss.

²⁴ CIL I1, 200; CIL XI, 364a [fr. F] = CIL I2, 585.

li non v'è traccia della categoria oggetto d'analisi²⁵. Il concetto di *ager*, per la romanità, contrariamente alla connotazione che il termine aveva ricevuto nel mondo greco, veniva inteso con un'accezione pratica e non meramente geografica: l'intenzione del legislatore del 111 a.C. era di normarne non tanto i semplici *finēs*, quanto lo *status* giuridico²⁶.

Nell'esposizione dei brevi cenni in merito all'origine storica dell'*ager publicus* non si è potuto fare a meno di citare alcune delle sue diverse classificazioni, sorte in base all'evoluzione delle necessità finanziarie statuali che ne hanno progressivamente suggerito la creazione²⁷.

L'*ager occupatorius*, come rivelano le fonti antiche, sembra essere la forma più risalente di concessione di terreno pubblico. Alcuni autori lo considerano quale terra occupata militarmente e lasciata nella disponibilità precaria dei singoli; altri attribuiscono un significato specifico al termine *occupatio* quale specifico modo di acquisto a titolo originario di una *res nullius*, anche se rimane comunque impossibile riferirsi ad una forma compiuta di dominio²⁸. In quanto mera detenzione possessoria sembra che inizialmente non venisse richiesto alcun contributo ai coltivatori²⁹.

Non è molto chiara l'origine dell'*ager scripturarius*: in tema si rivela preziosa la testimonianza di Festo:

Fes., De Verb. Significatu 17,13: *Scripturarius ager publicus appellatur in quo, ut pecora pascantur, certum aes est, quia publicanus scribendo conficit rationem cum pastore.*

²⁵ O. SACCHI, *Regime della terra e imposizione fondiaria nell'età dei gracchi: testo e commento storico-giuridico della Legge Agraria del 111 a.C.*, in *Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli*, Napoli, 2006.

²⁶ O. SACCHI, *Regime della terra*, cit., p. 57.

²⁷ A. BURDESE, *Studi sull'ager publicus*, Torino, 1952, pp. 13-14.

²⁸ O. DILIBERTO, *Proprietà fondiaria pubblica e disponibilità dei privati nel diritto romano*, in *Seminario del Centro di studio del diritto romano e italiano presso l'Università della Cina di scienze politiche e giurisprudenza*, Pechino, 2005.

²⁹ B. ALBANESE, *Le situazioni possessorie nel diritto privato romano*, Palermo, 1985, p. 78.

Dalle parole del grammatico latino sembra che tale tipologia di *ager* derivasse da porzioni di suolo pubblico destinate inizialmente allo *ius compascendi* e poi, attraverso l'opera dei censori, oggetto di un percorso di trasmissione dai publicani ai *pastores*. È verosimile che già costoro godessero della tutela interdittale classica riservata ai possessori nonostante rimanga incerta la forma attraverso la quale tale passaggio di concessione avvenisse³⁰. In epoca più tarda l'accesso a questi terreni venne subordinato al pagamento di un canone periodico denominato *scriptura*³¹.

Nelle fonti antiche si fa menzione anche dell'*ager compascuus*, di difficile differenziazione rispetto al regime dei pascoli pubblici soggetti a *scriptura*. Esso era formato da aree lasciate all'utilizzo dei privati al momento della concessione dell'*ager divisus et adsignatus*. Consisteva in terre da pascolo a disposizione della comunità o di *adsignati* i cui terreni di proprietà erano con questo confinanti³². Il diritto di lasciar pascolare le bestie in questi appezzamenti sarebbe stato limitato in epoca graccana ad un preciso numero di capi, che poteva cambiare in base alla taglia. Non è chiaro se ed in quale momento queste porzioni di terra siano state sottoposte a tassazione; mentre pare certo che già dal momento del suo primo concepimento il *compascuus*, fosse stato un diritto concesso ad entrambi i ceti della società romana³³.

L'*ager quaestorius* consisteva in un regime di vendita questoria dell'*ager publicus*, probabilmente dettato dalla necessità di sopperire ad una carenza di liquidità della macchina pubblica romana. I gromatici, in diverse testimonianze³⁴, hanno fatto riferimento alla cessione di terreni, ottenuti a seguito di vittorie in guerra, su espresso mandato del popolo. È ra-

³⁰ B. ALBANESE, *ivi*, p. 82.

³¹ G. NICOSIA, *Il possesso*, Catania, 2008, p. 97.

³² G. NICOSIA, *ivi*, p. 97.

³³ A. BURDESE, *Studi sull'ager*, cit., p. 42.

³⁴ In particolare Igino, *De cond. agr.*, 115, 15-20: *Quaestorii autem dicuntur agri quos populus Romanus devictis pulsisque hostibus possedit, mandavitque quaestoribus ut eos venderent, quae centuriae nunc appellantur, id est plinthides, hoc est laterculi, eosdem in quinquagenis iugeribus quadratos cluserunt limitibus, atque ita certum cuique modum vendiderunt.*

gionevole ritenere che l'amministrazione dell'Urbe intendesse monetizzare, attraverso l'opera di vendita delegata ai questori, la parte non immediatamente fungibile dei cospicui proventi bellici³⁵. Nonostante la penuria di dati certi riguardo la natura giuridica di questa forma di *ager*, gli studiosi sono stati indotti a ritenere che la proprietà rimanesse pubblica e il possesso, garantito attraverso interdetti, potesse essere revocato all'acquirente³⁶.

Al contrario, per quanto riguarda l'*ager censorius*, sono numerose le fonti che descrivono questa locazione censoria del suolo pubblico, forse per via di un inizio abbastanza tardo della sua applicazione. Nata in concomitanza con la variante privatistica dell'affitto di fondo rustico, rispondeva ad una naturale esigenza di concedere in godimento un determinato appezzamento, dietro il pagamento di un canone periodico³⁷. Proprio questa struttura ha autorizzato parecchi autori a ricondurre tale tipologia di concessione nella disciplina dell'*ager vectigalis*, ricomprendente tutte le varianti di *ager* per il cui sfruttamento fosse richiesto il versamento di una tassa. L'obbligo del pagamento di un *vectigal* periodico avrebbe garantito il godimento del fondo³⁸. Sicuramente controverso è il tema della durata di tal genere concessorio: il termine usuale di scadenza delle *locationes censoriae* era di cinque anni, analogamente alla durata della *lustratio populi*; ma ben presto si sarebbe consolidata la prassi del rinnovo automatico a condizioni inalterate che avrebbe, verosimilmente, causato una perpetuazione del rapporto³⁹. A tale andamento, dovuto prevalentemente a ragioni di carattere pratico⁴⁰, sono da imputare le maggiori difficoltà definitorie di questa tipologia negoziale, presentando essa tratti caratteristici sia della locazione

³⁵ A. BURDESE, *Studi sull'ager*, cit., p. 44.

³⁶ A. BURDESE, *ivi*, p. 45.

³⁷ A. BURDESE, *ivi*, p. 47.

³⁸ B. ALBANESE, *Le situazioni*, cit., p. 79, nt. 263.

³⁹ S. LONGO, *Locare in perpetuum, le concessioni in godimento di ager municipalis*, Torino, 2012, p. 12.

⁴⁰ Era assai arduo per i magistrati riuscire ad ottenere un aumento significativo del canone, per non parlare dell'espulsione del concessionario dal fondo pubblico, cfr. S. LONGO, *ivi*, p. 14.

che della compravendita. Il carattere di materiale perpetuità ha permesso anche il confronto tra l'*ager vectigalis* e l'istituto dell'enfiteusi sollevando una fitta nube di incertezza riguardo alla sua precisa collocazione giuridica che, durante l'epoca romana, come nella modernità, non ha mai visto giungere gli studiosi ad un orientamento unanime.

Nonostante siano rinvenibili diversi esempi di utilizzo della concessione dietro pagamento di un canone già in epoca repubblicana – come dimostra anche il fatto che essa fosse oggetto di specifiche disposizioni, risalenti al periodo della riforma agraria, volte a normare il regime delle terre africane – è indubbio che soltanto con l'avvento dell'Impero la disciplina degli *agri vectigales* abbia assunto una conformazione definita⁴¹. Tale diffusione fu primariamente dettata da esigenze di ripristino del sistema amministrativo delle terre pubbliche, nel tentativo di assicurare allo Stato quelle aree indebitamente occupate dai privati. Inoltre, alcune zone del vastissimo territorio che Roma occupò durante la fase imperiale, i cosiddetti *subseciva*, non erano mai state assegnate alle varie colonie e tale opera di organizzazione catastale aveva permesso alla burocrazia romana di rientrarne in possesso⁴².

Di contro, il grande numero di territori recuperati sarebbe sicuramente servito per contribuire, almeno in parte, all'opera di risanamento dei bilanci pubblici: la strategia fu quindi quella di lasciare i fondi nelle mani di coloro che li avevano occupati, sottoponendoli però al pagamento di un canone annuale, proporzionale al numero di iugeri posseduti. Conviene forse precisare che il *vectigal* consisteva propriamente in una rendita, non in un'imposta fondiaria: il suo ammontare doveva infatti essere più alto di un semplice *tributum soli*⁴³.

Questo sistema non era nuovo al mondo romano: già in epoca repubblicana, con il caso dell'*ager occupatorius*, era stato deciso di lasciare i terreni occupati ai vecchi possessori, a patto di ricevere in cambio parte del raccolto o altra forma di

⁴¹ L. MAGANZANI, *Agri publici vectigaliubs subiecti: organizzazione territoriale, regime giuridico*, in *Iuris antiqui historia*, 2011, p. 165.

⁴² L. MAGANZANI, *ivi*, p. 166.

⁴³ L. MAGANZANI, *ivi*, p. 167.

pagamento. Tale disponibilità era, però, precaria⁴⁴ e difettava delle dovute garanzie a tutela di un'inalterata continuità. L'amministrazione imperiale normò compiutamente questo rapporto, di modo da offrire ad entrambe le parti contraenti i dovuti presidi, quali, da un lato, la certezza della corresponsione della rendita e, dall'altro, l'attenuarsi dell'ingerenza della pubblica autorità nella gestione del fondo. Successivamente, attraverso l'ausilio dell'*interpretatio* dei giuristi, tale concessione venne resa perpetua e trasmissibile *inter vivos* e *mortis causa*. A ben vedere, la continuità poteva essere interrotta: il mancato pagamento di un singolo *vectigal* avrebbe comportato l'immediata confisca del fondo⁴⁵. Se ciò non fosse avvenuto, la perpetuità del godimento si sarebbe protratta e tramandata agli eredi, come testimonia un passo del giurista Paolo, a noi pervenuto attraverso la compilazione giustiniana:

D. 6, 3, 1, pr. (*Paul. 21 ad ed.*): *Agri civitatum alii vectigales vocantur, alii non. Vectigales vocantur qui in perpetuum locantur, id est hac lege, ut tamdiu pro his vectigal pendatur, quamdiu neque ipsis, qui conduxerint, neque his, qui in locum eorum successerunt, auferri eos liceat: non vectigales sunt qui ita colendi dantur, ut privatim agros nostros colendos dare solemus.*

E ancora Paolo ci permette di notare come i conduttori, nonostante il loro diritto concessorio deficitasse della *vis* giuridica di cui era provvisto il vero e proprio *dominium*, disponessero di una *actio in rem* espressamente concepita a tutela della loro situazione simil-proprietaria:

D. 6, 3, 1, 1 (*Paul. 21 ad ed.*): *Qui in perpetuum fundum fruendum conduxerunt a municipiibus, quamvis non efficiantur domini, tamen placuit competere eis in rem actionem adversus quemvis possessorem, sed et adversus ipsos municipales.*

⁴⁴ O. DILIBERTO, *Proprietà fondiaria*, cit.

⁴⁵ L. MAGANZANI, *ivi*, p. 169.

«Allora devesi concludere: in ordine al diritto del concessionario vettigalista non si ha né un rapporto di locazione, né in genere un rapporto obbligatorio, non si ha un *ius in re aliena*, né soltanto una *possessio*, ma il concessionario è investito di una signoria piena sulla cosa, di una particolare forma di proprietà di natura pubblicistica, che, a seguito del momento costitutivo del rapporto, creato in via amministrativa, ha la sua tutela nel *ius honorarium*»⁴⁶. In definitiva, il conduttore di questo tipo di *ager* beneficiava di un particolare diritto proprietario, la cui unica limitazione era costituita dal pagamento di un *vectigal* annuale.

Pur incontrando la definizione del regime giuridico dell'*ager vectigalis* non pochi ostacoli esegetici, maggiori criticità sorgono nel tentativo di inquadrare la figura negoziale preposta alla costituzione del rapporto concessorio.

La perpetuità della concessione, la sua trasmissibilità *inter vivos* e *mortis causa* nonché la tutela reale aderente al modello della *rei vindicatio* lascerebbero propendere per la costituzione di un rapporto reale, perciò frutto di compravendita; di contro, l'obbligo al pagamento del canone annuale rappresenterebbe l'elemento caratterizzante un contratto di locazione. La terminologia rinvenuta nelle fonti antiche non permette di arrivare ad una conclusione certa, forse per via dell'intrinseca genericità dei concetti all'origine della configurazione dei due istituti⁴⁷.

Notizie salienti riguardo all'orientamento maggioritario consolidatosi tra i giuristi dell'epoca romana vengono offerte da un celebre passo delle *Institutiones*:

Gai Inst. 3, 145: *Adeo autem emptio et venditio et locatio et conductio familiaritatem aliquam inter se habere videntur, ut in quibusdam causis quaeri soleat, utrum emptio et venditio contrahatur an locatio et conductio. Veluti si qua res in perpetuum locata sit, quod evenit in praediis municipum, quae ea lege locantur, ut quamdiu (id) vectigal praestetur, neque ipsi*

⁴⁶ F. LANFRANCHI, *Studi sull'ager vectigalis: la classicità dell'actio in rem vectigalis*, vol. I, Napoli, 1938, p. 30.

⁴⁷ O. DILIBERTO, *Proprietà fondiaria*, cit.

conductori neque heredi eius praedium auferatur. Sed magis placuit locationem conductionemque esse.

È chiaro come Gaio non intenda, almeno apparentemente, schierarsi a favore di un'impostazione precisa: ammette, infatti, che tra le due figure esista una certa *familiaritas* ma non si espone mai sostenendo apertamente la maggior affinità del trattamento concessorio alla compravendita piuttosto che alla locazione. Soltanto in chiusura del frammento viene affermato che *magis placuit locationem conductionemque esse*, a testimonianza di come la dottrina del tempo fosse concorde nel propendere per una soluzione più letterale, tralasciando il vero elemento di disturbo per una facile applicazione dell'istituto della *locatio-conductio*, ossia la perpetuità del rapporto. In realtà il giurista romano, nel frammento successivo, sembra prendere una posizione in controtendenza rispetto a ciò che *magis placuit*: il nodo della questione sarebbe da rinvenire nel fatto che il vero elemento di distinzione tra la locazione e la compravendita consiste nella restituzione della *res* al termine del contratto, restituzione presente nella prima ma non nella seconda. Se quindi la concessione dell'*ager vectigalis* si perpetuava, il requisito fondante la *locatio* non poteva che venir meno, residuando la sola possibilità di ascrivere l'origine di tale rapporto al novero dell'*emptio-venditio*⁴⁸:

Gai Inst. 3, 146: Item si gladiatores ea lege tibi tradiderim, ut in singulos, qui integri exierint, pro sudore denarii XX mihi darentur, in eos vero singulos, qui occisi aut debilitati fuerint, denarii mille, quaeritur, utrum emptio et venditio an locatio et conductio contrahatur. Et magis placuit eorum, qui integri exierint, locationem et conductionem contractam videri, at eorum, qui occisi aut debilitati sunt, emptionem et venditionem esse; idque ex accidentibus apparet, tamquam sub conditione facta cuiusque venditione aut locatione. Iam enim non dubitatur, quin sub conditione res veniri aut locari possint.

⁴⁸ *Ibidem.*

Per accentuare l'importanza dell'elemento restitutorio, l'autore porta l'esempio della *traditio gladiatorum*: se il gladiatore fosse risultato illeso in seguito allo scontro, la sua riutilizzabilità avrebbe dato origine ad un contratto di locazione tra il lanista ed il *munerarius* dei giochi; al contrario si sarebbe perfezionata una compravendita nel caso dell'impossibilità di nuovo impiego, causata dalla morte del combattente⁴⁹. L'impostazione gaiana è stata oggetto di fervente dibattito anche nel recente passato: la posizione dell'Albertario che riteneva il concessionario un *conductor* al di là del fatto che *in perpetuum res locata sit*⁵⁰, era contestata dal Lanfranchi, il quale rifacendosi alle testimonianze in argomento di Festo e Frontino, faceva notare come la terminologia più ricorrente fosse quella della vendita⁵¹:

S. v. 'venditio': ... venditiones dicebantur olim censorum locationes, quod veluti fructus publicorum locorum venibant...

Frontinus 20, 7-8: ... *De locis publicis siue populi romani siue coloniarum municipiorumque controversia est, quotiens ea, quae neque adsignata, neque uendita fuerant usquam, aliquis possederit...*

Lo stesso Iginio non sembra trovare una risposta univoca all'interrogativo della qualifica della forma contrattuale costituente la concessione:

Hyg. De cond. agr. LA. 116-117: ... *qui superfuerant agri, vectigalibus subiecti sunt, alii per annos quinos, alii vero mancipibus ementibus, id est conducentibus in annos centenos pluresve. Finito illo tempore iterum veneunt locanturque ita ut vectigalibus est consuetudo...Mancipes autem, qui emerunt*

⁴⁹ Il proprietario dei gladiatori consegnava all'organizzatore i suoi uomini e la variabilità della figura contrattuale stava primariamente nella possibilità o meno di vedersi restituire integri.

⁵⁰ E. ALBERTARIO, *Il possesso dell'ager vectigalis e dell'enfiteusi*, Roma, n. 37, 1912, p. 810.

⁵¹ F. LANFRANCHI, *Studi sull'ager vectigalis: il problema della usucapibilità degli agri vectigales*, vol. II, Napoli, 1939, p. 22.

lege dicta ius vectigalis, ipsi per centurias locaverunt aut vendiderunt proximis quibusque possessoribus

I termini utilizzati sembrano passare indistintamente dal campo della compravendita a quello della locazione con riferimento alla stessa situazione giuridica. A ben vedere, tale oscillazione terminologica sarebbe da addurre all'ambiguo modo di esprimersi degli autori citati, non essendo costoro giurisperiti in senso stretto. Come afferma Bove: «[...] mentre gli autori giuridici si servirono di una terminologia quasi sempre costante e sovente del tutto univoca per la definizione dell'atto che dava luogo alla concessione vettigalista e per la individuazione della sua natura giuridica, i gromatici e gli autori non tecnici in generale adoperarono una varietà di espressioni di locuzioni, spesso contrastanti e sempre indeterminate nella loro genericità: espressioni che si è cercato di giustificare con il richiamo ad una visione sociale, la quale [...], nei rapporti che in pratica si verificavano, dovette scorgere più facilmente una identificazione della concessione con l'*emptio-venditio* che non con la *locatio-conductio*»⁵².

Bisogna però considerare che tale 'visione sociale' era andata formandosi con il tempo e questo risulta essere un punto trascurato dalla romanistica moderna: alcuni autori danno per assodato che il rapporto di concessione dell'*ager vectigalis* fosse sempre stato perpetuo differentemente da come diversi frammenti dell'epoca portano a pensare. Se, come pare, tale relazione era sorta sul presupposto di una durata temporale limitata per poi acquisire, attraverso una riconferma automatica, carattere ininterrotto, non deve sorprendere che la fattispecie contrattuale qualificante fosse a poco a poco mutata, risolvendosi in una miscela di elementi propri sia del modello della vendita sia della locazione.

Per arrivare ad avere una definizione univoca e scevra da elementi in grado di condurre ad una configurazione piuttosto che ad un'altra, si dovrà attendere l'intervento legislativo dell'imperatore Zenone: «Solo con la costituzione 1-4 C. 4, 66

⁵² L. BOVE, *Ricerche sugli «agri vectigales»*, Napoli, 1960, p. 13 ss.

si perverrà ad assumere la concessione dell'*ager vectigalis* in una determinata figura giuridica, non riferibile ad altro modello, ma modello essa stessa...»⁵³:

Zeno, C. 4, 66, 1: Ius emphyteuticarium neque conductionis neque alienationis esse titulis addicendum, sed hoc ius tertium sit constitutum ab utriusque memoratorum contractuum societate seu similitudine separatum, conceptionem definitionemque habere propriam et iustum esse validumque contractum, in quo cuncta, quae inter utrasque contrahentium partes super omnibus vel etiam fortuitis casibus pactionibus scriptura interveniente habitis placuerint, firma illibataque perpetua stabilitate modis omnibus debeant custodiri: ita ut, si interdum ea, quae fortuitis casibus sicut eveniunt, pactorum non fuerint conventionem concepta, si quidem tanta emergerit clades, quae prorsus ipsius etiam rei quae per emphyteusin data est facit interitum, hoc non emphyteuticario, cui nihil reliquum mansit, sed rei domino, qui, quod fatalitate ingruerat, etiam nullo intercedente contractu habiturus fuerat, imputetur: sin vero particulare vel aliud leve damnum contigerit, ex quo non ipsa rei penitus laedatur substantia, hoc emphyteuticarius suis partibus non dubitet adscribendum.

Nonostante la *medietas* delle parole di Gaio avesse lasciato ampi spazi interpretativi, entro i quali si potevano rinvenire gli orientamenti dei *prudentes* a favore della qualificazione in termini di *locatio-conductio* ma anche posizioni a favore di un inquadramento entro i confini della compravendita, la costituzione zenoniana, eliminando il previgente sistema, era riuscita nell'intento di appianare l'annosa disputa. Nacque, infatti, un istituto nuovo, che unificava le diverse categorie di concessioni in un'autonoma disciplina appartenente alla schiera dei diritti reali, lo *ius emphyteuticum*.

«La condizione del concessionario è, nei fatti, analoga a quella del proprietario della cosa, anche dal punto di vista della tutela processuale: egli ha l'unico obbligo (come già nel caso del *vectigal* sull'*ager publicus*) di pagamento del canone. In ca-

⁵³ F. LANFRANCHI, *Studi sull'ager vectigalis*, vol. II, cit., p. 24.

so di mancato pagamento di tre annualità, il titolare del diritto di enfiteusi decade da esso. L'istituto dell'enfiteusi, poi, [...], sarà ripreso nelle Istituzioni di Giustiniano, che ancora ricordano come la riforma di Zenone avesse chiarito la vecchia discussione tra i giuristi classici sulla configurazione delle concessioni in perpetuo»⁵⁴.

4. *Il confronto tra due esperienze giuridiche 'lontane'*

Durante il corso della storia recente, è ben noto come l'influenza della tradizione romanistica abbia giocato un ruolo di notevole importanza per lo sviluppo legislativo della Repubblica Popolare⁵⁵. Ciononostante, alcuni istituti attuali sembrano essere interamente derivati dall'evoluzione del contesto interno, piuttosto che dal prestito del diritto dell'antica Roma. Si potrebbe imputare questa peculiarità al regime ideologico che contraddistingue la visione di alcuni cardinali giuridici dell'ordinamento cinese, tra tutti la proprietà. Di contro, la concezione romana del *dominium* presenta significative differenze – soprattutto per quanto attiene al profilo dell'assolutezza – rispetto all'impostazione borghese ottocentesca e proprio questo distacco potrebbe essere la causa del vivo interesse dimostrato dagli studiosi sinici sull'argomento. Per tentare di avvalorare la tesi a sostegno della continuità tra la matrice latina e i moderni approdi codicistici e legislativi, può essere utile porre a confronto le due discipline in materia di proprietà fondiaria. Analizzando gli articoli 124 e seguenti della Legge sui diritti reali del 2007, non si può far a meno di notare che il sistema di gestione dei fondi in concessione presenta caratteristiche, per alcuni aspetti, identiche al regime previsto per l'accesso al godimento dell'*ager publicus Populi Romani*.

⁵⁴ O. DILIBERTO, op. cit.

⁵⁵ Alcuni autori sostengono che si sia venuta a creare un'ulteriore famiglia giuridica, diversa da quella di *civil law*: cfr. J. QUIGLEY, *Socialist Law and the Civil Law Tradition*, in *The American Journal of Comparative Law*, vol. 37, no. 4, 1989, pp. 787-788.

Innanzitutto, entrambi gli ordinamenti permettono la costituzione di un diritto reale su cosa altrui: la terra di dominio collettivo. L'elemento di particolare affinità risiede proprio nella concezione condivisa del suolo, come appartenente ad un organismo pluralistico dotato di autonoma personalità giuridica.

Il diritto, una volta acquisito, può essere revocato e sottoposto a limitazioni: causa primaria di caducazione degli effetti del contratto, sia in ambito romano che cinese, è il mancato pagamento del canone richiesto quale corrispettivo per la conduzione⁵⁶. Esso è soggetto a modifiche *in peius* e riscosso dall'autorità concedente.

Sono previste, nei due differenti sistemi, specifiche tipologie di terreni devolvibili in concessione ed ognuna di esse soggiace ad una specifica regolamentazione.

Le concessioni sono periodiche e necessitano di espressa rinnovazione nonostante in entrambi i contesti si sia affermata, nel tempo, la tendenza ad automatizzare la procedura di continuazione del rapporto, sino a renderlo sostanzialmente perpetuo.

Gli organi amministrativi dell'Urbe, così come gli enti locali delle varie province della Repubblica Popolare, disponevano della facoltà di ingerire nell'attività dei coltivatori. Tale possibilità, nelle fasi embrionali dei due sistemi, permetteva di imporre le tipologie di colture eseguibili sul fondo⁵⁷.

Per esigenze di pubblicità e certezza, è prevista la redazione di un registro catastale delle concessioni che permette di evitare abusi e sconfinamenti.

La lista delle caratteristiche coincidenti sembra sufficiente a dimostrare come i due regimi, pur distanti, condividano, in qualche modo, un'impostazione ed un modello. Rimane da capire se queste somiglianze siano il frutto di una pratica emulativa da parte del più recente sistema o se, invece, la sovrapposibilità dei due derivi, in realtà, dalla coincidenza dell'og-

⁵⁶ G. NICOSIA, *Il possesso*, cit., p. 96.

⁵⁷ Questa caratteristica è più propria del regime enfiteutico ma esso non è che la naturale prosecuzione giuridica del sistema di concessione dell'*ager vectigalis*.

getto che si propongono di regolamentare: è la modernità della concezione romana ad aver consentito la sua importazione nel contesto sinico o, semplicemente, il fatto che l'oggetto, a cui tali norme si riferiscono, è la terra appartenente alla collettività? Certamente, se si presuppone che la disponibilità di un determinato bene non sia acquisibile da parte dei privati, non resta che trovare un'alternativa per il suo godimento in una forma attenuata della proprietà privata, che garantisca, *de facto*, la quasi totalità di tale diritto. Va considerato che il modello adottato dalla contemporanea legislazione cinese è il risultato finale di diversi tentativi di gestione collettiva che, forse per via di una eccessiva impronta ideologica, non erano riusciti ad adattarsi al contesto sociale nel quale il governo della RPC aveva tentato di applicarli. Questo significa che metodi di spartizione controllata della terra di proprietà statale, erano già stati abbozzati dai vertici del Partito prima dell'avvento dell'epoca delle riforme, ma il loro risultato si era dimostrato inadeguato a soddisfare le esigenze delle masse contadine, la cui produttività era limitata dalle imposizioni degli organi amministrativi e non certo incentivata dalla prospettiva di non poter vantare alcun diritto sul bene che le impegnava per svariate ore al giorno. Le Comuni popolari avevano denotato non pochi limiti nel momento della loro applicazione pratica, proprio perché non ammettevano alcuna forma di autonomia. Se tale modello si era rivelato, quindi, inefficiente, non altrettanto poteva dirsi di quello che la Cina avrebbe scoperto attraverso l'opera esegetica dei testi romanistici.

Non è un mistero che i recenti risultati di sistematizzazione del diritto della Repubblica Popolare abbiano beneficiato della contaminazione da parte delle tradizioni di *civil law*, anche se sarebbe quanto meno avventato arrivare a sostenere che anche gli specifici istituti che stanno alla base di una concezione fortemente ideologizzata della disponibilità del suolo traggano esclusiva ispirazione dall'esperienza romana.

In primo luogo è bene considerare che il regime della proprietà nella moderna Cina ha subito uno slittamento dalla concezione privatistica a quella pubblica, inverso rispetto a quanto avvenuto nel corso dell'espansione dei confini dell'Urbe. Nel

periodo pre-maoista, infatti, sulla scorta dell'eredità lasciata dal diritto del tardo impero Qing, la possibilità di detenere in via esclusiva un determinato appezzamento poggiava su garanzie normative chiare e largamente influenzate dall'impostazione occidentale. L'arrivo dell'epoca della Repubblica Popolare sovvertì questo ordine propugnando la primarietà dell'interesse comune contro quello individuale, costretto da una forte ingerenza governativa. La programmazione economica era interamente gestita dai direttori dell'organo di vertice, ispirati dalla volontà di risollevarne le sorti dei più deboli in un'ottica egualitaria. Di contro, il criterio attraverso il quale i cittadini romani potevano ottenere in concessione parti di *ager publicus*, non era basato sulla necessità dello Stato di dirigere interamente le attività che su di esso venivano svolte per favorirne la crescita; le esigenze erano di natura prevalentemente pratica, come ad esempio quella di evitare che la netta divisione in classi della società antica e i privilegi dei patrizi suscitassero reazioni violente da parte del popolo, nonché la preziosa risorsa che i canoni di conduzione avrebbero potuto costituire per l'erario. Il fatto che i giuristi antichi si domandassero se tale regime di godimento potesse essere costituito attraverso un contratto di compravendita, autorizza a pensare che l'esistenza della proprietà detenuta collettivamente non impedisse aprioristicamente un suo avvicinamento ad una forma di dominio sempre più assimilabile a quello assoluto del singolo. Così, infatti, sarebbe stato a partire dall'epoca imperiale, durante la quale si assistette ad una progressiva scomparsa dell'*ager publicus* a favore del suo corrispettivo privato.

Altro elemento che parrebbe impedire di affermare con certezza che il regime di gestione della terra nella RPC sia l'esclusivo frutto dell'importazione del modello romano, deriva dall'analisi delle consuetudini sviluppatesi durante la millenaria storia dell'Impero cinese. Sono state, infatti, rinvenute testimonianze di pratiche che per la possibilità di godimento del suolo ammettevano una forma di coesistenza di due domini, al pari dell'esperienza giuridica romana. Le possibilità che già al tempo delle dinastie dei Cinque Imperatori si fosse verificato un contatto con Roma, tale da poter determina-

re un'applicazione del sistema diffusosi in occidente, sono, per ovvi motivi di ricostruzione storica, da scartare. Il rapporto conseguente alla necessità di un soggetto di appropriarsi di un lembo di terra per soddisfare bisogni di natura primaria, e il conseguente beneficio di un altro individuo di ricevere in cambio parte di quanto prodotto, se non un prezzo in denaro, è stato evidentemente alla base di una costruzione pregiudiziale, risultata dal senso comune in una società strutturata intorno al fulcro economico della produzione agraria.

È essenziale, a questo punto della trattazione, un confronto tra i due sistemi, proprio a partire da questa prassi che, pur denotando tratti di grande affinità con il diritto romano, è rimasta lungamente ad esso impermeabile.

5. *Un diritto proprietario in capo a più soggetti: il duplex dominium in Cina*

L'espressione cinese *yitian liangzhu* significa propriamente 'due proprietari sulla stessa terra'. Il segno distintivo tra essa e la definizione romana è da rinvenire principalmente nel fatto che la pratica a cui si riferisce, contrariamente a quella sviluppatasi, ad esempio, attorno al dominio enfiteutico, non è mai stata oggetto di una coerente sistematizzazione; tant'è vero che l'analisi scientifica al riguardo si è sviluppata soltanto a partire dal XX secolo. La prima teorizzazione di tale regime giuridico venne proposta dallo storico del diritto giapponese Niida Noboru, secondo il quale si aveva a che fare con «un rapporto giuridico del diritto consuetudinario che divide idealmente una porzione di fondo in due piani. Il piano superiore si chiama *tiandi*, mentre quello inferiore si chiama *tiangen* o *tiangu*... I due proprietari dispongono rispettivamente dei propri diritti in modo che uno non interferisce con l'altro... Lo scambio di qualsiasi proprietario né arreca danno all'altro, né lo diminuisce»⁵⁸. È stata la consuetudine a favorire la progres-

⁵⁸ N. NOBORU, *La formazione della doppia proprietà (yitian liangzhu) nella Dinastia Ming e Qing*, in *Scritti scelti degli studiosi giapponesi sulla storia cinese*, vol. 8, Pechino, 1993, pp. 409-460.

siva separazione tra la proprietà del *tiandi*, la superficie della terra, e quella del *tiangen*, la radice di essa, contribuendo a renderla utile a più soggetti⁵⁹. Risulta evidente come, anche in questo caso, laddove non fosse arrivato il diritto imperiale, si sarebbe reso necessario il ricorso agli usi⁶⁰, quei famosi *Li* che, nella vita quotidiana, costituivano il fondamento dell'ordine sociale. In materia di duplice dominio, si sono venuti a creare almeno due istituti con caratteristiche analoghe ai corrispettivi di origine romanistica: il *dian* e lo *yong dian*.

Il primo consisteva in una vendita revocabile entro un determinato periodo. Attraverso tale contratto il proprietario originario cedeva un bene all'acquirente perché questo lo usasse e ne traesse i frutti. Terminata la durata prevista per il contratto, colui che aveva acquisito il bene avrebbe potuto decidere se riscattarlo, venderlo irrevocabilmente o rinnovare il contratto che gli permetteva il godimento. Non è affatto impensabile un avvicinamento di tale figura contrattuale alla tipica fattispecie costituente la concessione di *ager publicus*: entrambi garantivano la possibilità di sfruttare un bene altrui e di goderne i frutti. L'altruità del bene non scompare nel *dian*, nonostante si stia parlando di una vendita: essa era sottoposta alla volontà del 'conduttore' di prorogare la sua efficacia allo scadere dei termini contrattuali ed il rinnovo non era automatico. Mancava quindi il requisito della perpetuità, in perfetta aderenza con l'istituto romano che solo in epoca tarda avrebbe acquisito un carattere ininterrotto. Ad avvalorare ulteriormente questa tesi favorevole all'affinità delle due figure negoziali, interviene la Legge Criminale promulgata durante la reggenza della dinastia Ming che imponeva l'obbligo

⁵⁹ N. DONG, *Il doppio dominio nell'esperienza giuridica cinese. La pratica del yitian liangzhu tra consuetudine e legislazione*, in *Historia et ius*, vol. 11, 2017, p. 2.

⁶⁰ Consuetudini in grado di far emergere forti sperequazioni tra le classi sociali. Il regime dello *yitian liangzhu* non può, infatti, essere ritenuto un sistema privo di storture: il doppio dominio di stampo cinese presentava problemi di diversa natura, soprattutto per la schiacciante pressione economica esercitata dai proprietari terrieri sui conduttori, spesso costretti a pagare canoni troppo elevati. cfr.: Y.T. WONG, *Popular Unrest and the 1911 Revolution in Jiangsu*, in *Modern China*, vol. 3, no. 3, 1977, pp. 334-336.

per i contraenti del *dian* di pagare un'imposta e di iscrivere la transazione nel pubblico registro. Ciò veniva richiesto anche dai censori romani, i quali per prevenire abusi, redigevano il catasto degli appezzamenti lasciati in godimento ai privati, ai quali era richiesto un contributo annuale per lo sfruttamento. Anche il *dian*, come avvenne nello sviluppo giuridico del sistema romano, andò incontro a modifiche del termine di durata e a dispute riguardo alla sua intrinseca capacità di trasferire definitivamente la proprietà del bene al quale ineriva. Differentemente dalla concessione degli *agri* romani, questo contratto cinese non avrebbe mai garantito una continua durata del rapporto al conduttore, semplicemente perché nella cultura cinese la terra rappresentava l'incarnazione della tradizione ancestrale, e l'idea di una cessione irrevocabile sarebbe stata troppo gravosa. Il rischio di perdere l'appartenenza familiare era scongiurato garantendo al proprietario originario la possibilità di riscattare il bene⁶¹.

Lo *yong dian* è stata una delle principali cause della costituzione del *duplex dominium* nell'esperienza giuridica cinese: esso si riferisce esplicitamente alla conduzione perpetua del fondo agrario ed una delle ipotesi classiche per la quale tale figura veniva istituita era l'esigenza di migliorare le condizioni del terreno lasciato nella disponibilità del conduttore. La necessità di organizzare attività di disboscamento e coltivazione portava i proprietari delle terre a proporre ai contadini parti del proprio patrimonio fondiario, ottenendo, in cambio, la promessa di renderlo fertile. Tale particolare obbligo crea un'immediata associazione con l'istituto dell'enfiteusi diffusa a partire dal Basso Impero in seguito alla riforma zenoniana dello *ius perpetuum*. Nonostante le apparenti affinità, sono rinvenibili differenze tutt'altro che trascurabili tra le due figure: in primo luogo nella variante cinese manca l'obbligo di pagare il canone annuo richiesto all'enfiteuta e, inoltre, il trasferimento del diritto o la sua ereditarietà non sono espressamente previsti ma piuttosto risultano dalla graduale perdita di *vis* proprietaria da parte del *dominus* originario. Nello

⁶¹ N. DONG, *Il doppio dominio*, cit., p. 5.

yong dian sarebbe bastato un utilizzo duraturo del fondo per immettere, di fatto, il conduttore nella disponibilità assoluta del bene.

Questi due istituti sono ancora piuttosto comuni nei contesti rurali della Repubblica Popolare nonostante un loro riconoscimento a livello legislativo non sia mai avvenuto e la loro diffusione periodicamente osteggiata. Essi fanno parte della concezione giuridica del *guanye*, «apparentemente analoga [alla proprietà moderna] ma sostanzialmente diversa, anzi contraria»⁶²: essa si discosta dalla visione occidentale sottovalutando la disposizione esclusiva del soggetto riguardo al bene in favore della condivisione dei frutti economici derivanti dall'attività agricola. È da questo modello che ha preso spunto il diritto di gestione dei fondi in concessione concepito durante il periodo delle grandi riforme iniziato nel 1978. La concessione collettiva della proprietà fondiaria ha trovato terreno fertile in un contesto nel quale l'assolutezza del dominio sui beni passava in secondo piano rispetto all'obiettivo comune di massimizzare i profitti e di migliorare le condizioni di vita dei singoli. Questa affinità non può che portare alla conclusione che lo sviluppo legislativo in materia possa essere stato concepito sulla base della tradizione consuetudinaria, consolidata nella prassi contadina a partire dalle prime fasi della civiltà cinese, e che i tratti di innegabile prossimità con l'esperienza del diritto romano abbiano corredato gli approdi normativi del legislatore sinico di un particolare valore legittimante. Tema, quest'ultimo, che richiederebbe ulteriori riflessioni, in particolare alla luce della recente promulgazione del Codice Civile della RPC.

⁶² *Ivi*, p. 13.

OLIVIERO GALANTE, La proprietà fondiaria. L'importazione del modello romano da parte del sistema giuridico cinese

Questo saggio intende porre a confronto l'esperienza giuridica cinese in materia di proprietà del suolo agricolo con l'organizzazione romana dell'*ager publicus*. Dopo una breve introduzione volta a descrivere il graduale percorso di approdo al moderno sistema di 'gestione dei fondi in concessione' della Repubblica Popolare, l'analisi delinea le caratteristiche di somiglianza e diversità rinvenibili tra l'istituto sinico ed il modello romano. Entrambi i sistemi condividono una concezione 'attenuata' del diritto di proprietà: la visione assolutistica moderna non trova spazio in un contesto in cui le istanze collettive prevalgono sugli interessi individuali. Se l'impronta ideologica non permette la positivizzazione di un *dominium* propriamente detto, rimane impellente la necessità di garantire ai singoli metodi alternativi di sfruttamento del suolo comune: ecco l'affinità dell'istituto di gestione dei fondi con i cd. *iura in re aliena*. Infine, l'esposizione si sofferma sulla concreta possibilità che la vigente normativa cinese abbia risentito della prassi consuetudinaria interna, non nuova a pratiche di condivisione e comproprietà del suolo agricolo.

Parole chiave: proprietà fondiaria, diritto cinese, diritto romano, *ager publicus*, diritti reali.

OLIVIERO GALANTE, Land ownership. China's legal system and the imported elements of Roman law

The following essay compares the Chinese juridical experience on the ownership of rural soil and the Roman organization of the *ager publicus*. After a short discussion on the evolution towards the modern RPC's system of 'long-term land-use right', the analysis focuses on the similarities and diverging aspects between the Chinese legal institutions and the roman model. Both systems share a somewhat mild conception of ownership: its modern and absolute vision finds no room in a framework where collective stakes prevail over individual interests. Whether the ideological footprint does not allow to set the property as a legal binding criterion, the necessity to grant single individuals an alternative way of land exploitation can't be avoided: therefore, the proximity of the 'long-term land-use right' and the so called *iura in re aliena*. Conclusively the hypothesis that the current Chinese legal system is influenced by local consuetudinary practices is examined.

Key words: land ownership, Chinese law, Roman law, *ager publicus*, property rights.

INDICE DEL FASCICOLO 2 2021

Miscellanea

<i>Carlo Fabris</i> , La Congrégation pour l'Évangélisation des Peuples dans le cadre de la réforme de la Curie Romaine : possibles perspectives, domaine de compétence et pratiques actuelles.....	285
<i>Belén Zárate Rivero</i> , Desafíos del sistema español de atención a la dependencia. Reflexiones a la luz del perfil de las personas potencialmente dependientes	327
<i>Anna Bellodi Ansaloni</i> , Il legato di libri e l'interpretazione della <i>voluntas testatoris</i>	371
<i>Maria Teresa Capozza</i> , L'insegnamento di Fondamenti del diritto europeo alla Libera Università Maria SS. Assunta. <i>Ius Romanum</i> tra passato, presente e futuro.....	413
<i>Alessandro Grillone</i> , <i>Duae arces libertatis tuendae</i> . Alle origini della difesa dal potere costituito.....	435
<i>Sonia Abis</i> , Poveri e mendici nel Ducato estense. Il concorso dell'Accademia delle Scienze, Lettere ed Arti di Modena (1847).....	477
<i>Davide Dimodugno</i> , Un caso emblematico di discriminazione per motivi religiosi: la chiesa degli ex Ospedali Riuniti di Bergamo tra esigenze culturali e culturali.....	515
<i>Elena Pezzato</i> , La questura di Giunillo	547
<i>Oliviero Galante</i> , La proprietà fondiaria. L'importazione del modello romano da parte del sistema giuridico cinese	571

Fatti e giudizi

Giovanni Tarantino, Sgreccia: tutti gli individui hanno la medesima dignità ed il medesimo valore, dal concepimento alla morte naturale. A proposito dell'allocazione delle risorse di cura scarse nella situazione di emergenza sanitaria 603

Recensioni 615

ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868

Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-blind peer review*.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze social e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: **info@mucchieditore.it**.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'*Archivio giuridico Filippo Serafini*. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Direzione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.